



Questa Corte ha costantemente precisato, ora anche in sede di ordinanze emesse dalla sesta sezione perché basate su principi consolidati, quanto segue: “Il motivo di ricorso con cui - ai sensi dell'art. 360, n. 5 cpc così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il ‘fatto’ controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per ‘fatto’ non una ‘questione’ o un ‘punto’ della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Così, fra le tante, Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).

Nel caso in esame è evidente che quello indicato dalla società ricorrente non è un fatto, ma è tema, una questione giuridica. Il mezzo d'impugnazione della soluzione adottata dal giudice non è pertanto quello previsto dal n. 5 dell'art. 360 cpc.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione artt. 4 e 5 accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e degli artt. 19 e 20 st. lav., formulando il seguente quesito: “il diritto di indire assemblea sancito dall'art. 20 st. lav. interpretato alla luce degli artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale spetta alla RSU come organo collegiale ovvero anche ad una sua singola componente?”

Il motivo è pertanto basato su di un contratto collettivo nazionale, costituito dall'accordo interconfederale su indicato.

Il controricorrente ha eccepito che tale accordo non è stato depositato con il ricorso per cassazione, il che rende il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, n. 4, cpc e che, peraltro, la società ricorrente non ha indicato nel ricorso per cassazione se e in che punto dei fascicoli di parte prodotti nel corso del processo tale accordo fosse stato allegato, il che rende inammissibile il motivo.

Ricorso n. 8105.10
Udienza 4 ottobre 2011

Pietro Curzio, *estensore*